

R.G. n. 1342/2018



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISTOIA**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Gargiulo ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1342/2018, avente ad oggetto contratti bancari, promossa da:

██████████ & C S.N.C. ██████████, codice fiscale e partita IVA ██████████, con sede in Agliana (PT), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Stiaffini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Livorno via dell'Indipendenza n. 20, giusta procura in atti

ATTRICE

contro

██████████ S.P.A. (già ██████████ S.P.A.), iscritta nel registro delle imprese – ufficio ██████████, con sede in ██████████, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. Gianmario ██████████ ed elettivamente domiciliata in Pistoia, ██████████ ██████████ presso lo studio dell'avv. ██████████, giusta procura in atti

CONVENUTA



Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Società ██████████ & C s.n.c. trasporti e spedizioni ha convenuto in giudizio ██████████ Banca S.p.A. allegando di aver intrattenuto con l'istituto di credito il rapporto di conto corrente n. 8████ (aperto in data █████ maggio 1994 ed estinto perché passato in sofferenza il 17 ottobre 2017) e il rapporto conto anticipi su effetti sbf n. █████7 (saldo contabile pari a zero e con competenze trimestrali girocontate sul c/c 8████).

In relazione al conto corrente n. 8████, parte attrice ha eccepito: l'illegittima capitalizzazione degli interessi debitori; l'illegittimo rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza; l'indebita applicazione di commissioni di massimo scoperto; l'illegittima applicazione di spese e commissioni in difetto di valide pattuizioni contrattuali.

In relazione al conto anticipi n. █████7 ha eccepito la mancanza del relativo contratto e la conseguente indebita applicazione di spese, oneri, commissioni e interessi in misura superiore al tasso legale non validamente pattuiti.

Ha quindi chiesto la rideterminazione dei rapporti di dare e avere tra le parti e la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.

Si è costituita in giudizio la ██████████ ██████████ ██████████ S.p.A., eccependo la prescrizione delle pretese avversarie relative al decennio antecedente la data di introduzione del giudizio e la mancata produzione da parte dell'attrice di tutti gli estratti conto ricevuti a far data dall'apertura dei conti oggetto di causa. Parte convenuta ha altresì contestato analiticamente nel merito la fondatezza delle domande formulate dalla società attrice.

Con ordinanza del 17 luglio 2019, il giudice ha ordinato alla convenuta *ex art. 210 c.p.c.* l'esibizione in giudizio di tutti gli estratti conto, comprensivi di scalari, relativi ai rapporti di conto corrente n. 8████ ed al conto anticipi s.b.f. n. █████7, dalla data di apertura sino alla data del 1 gennaio 2000 entro il 15 ottobre 2019.

Con memoria del 4 ottobre 2019, parte convenuta ha dichiarato di non essere in possesso dei documenti oggetto dell'ordine di esibizione "*stante la limitazione decennale dell'obbligo di tenuta delle scritture, tenendo altresì conto come vi sia stata una duplice successione di istituti bancari nei rapporti di cui si tratta*".



Con memoria del 20 maggio 2021, parte convenuta ha dato atto della propria fusione per incorporazione in ██████████ S.p.A.

Nel corso del giudizio è stata espletata una consulenza tecnica d'ufficio contabile. All'udienza 14 dicembre 2021, svoltasi con modalità cartolare, lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Diritto

A) Sul rapporto di conto corrente n. 8███.

In relazione al contratto di conto corrente n. 8███ risultano prodotti in atti gli estratti conto dal 1 gennaio 2000 al 17 ottobre 2017.

L'ordine rivolto alla banca convenuta di esibizione degli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa, dalla data di apertura sino alla data del 1 gennaio 2000, non è stato adempiuto perché, essendo trascorsi oltre dieci anni dalla loro formazione, tali documenti non erano in possesso dell'istituto di credito. La circostanza appare verosimile giacché, ai sensi del comma 4 dell'art. 119 T.U.B., il cliente ha diritto ad ottenere a proprie spese copia della documentazione relativa alle sole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Tanto osservato circa la giustificata mancata produzione in giudizio da parte della convenuta degli estratti conto antecedenti alla data del 1 gennaio 2000, occorre precisare che, nei rapporti bancari di conto corrente, esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nel caso di domanda proposta dal correntista, l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell'intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell'arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso.



Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Cassazione civile, sez. I, 19 luglio 2021, n. 20635).

Nel caso di specie, non vi è prova di quali fossero i rapporti dare avere tra le parti in epoca antecedente al 1 gennaio 2000, pertanto, il C.T.U., rispondendo ai quesiti formulati dal giudice, ha correttamente effettuato i conteggi partendo dal saldo debitore risultante alla data dell'estratto di conto corrente più risalente prodotto in atti (saldo debitore al 21 dicembre 1999 di Lire 24.675,941 pari ad euro 12.744,06).

A1) Sulla capitalizzazione degli interessi.

Quanto all'eccepita illegittima capitalizzazione degli interessi, occorre rilevare che, come risulta dalla documentazione in atti, in relazione al rapporto di conto corrente n. 8■, nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 e il 30 settembre 2016, è stata applicata la capitalizzazione trimestrale sia degli interessi creditori che degli interessi debitori.

A decorrere dal 31 dicembre 2016, come da proposta di modifica delle condizioni contrattuali datata 30 settembre 2016 (all. 20 relazione peritale), è stato pattuito il *“conteggio degli interessi sia debitori sia creditori con periodicità annuale, il 31 dicembre di ogni anno”*.

La capitalizzazione trimestrale degli interessi applicata nei rapporti tra le parti, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, deve ritenersi illegittima fino alla data del 30 giugno 2000; a decorrere da tale data e sino al 1 gennaio 2014, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata invece validamente pattuita e, quindi, legittimamente applicata.

Va invero osservato che l'art. 120 T.U.B., come modificato dal d.lgs. n. 342/99 (nella formulazione vigente *ratione temporis*), aveva attribuito al CICR la facoltà di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo, in ogni caso, il diritto della clientela *“alla stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

Il CICR, con deliberazione del 9 febbraio 2000, ha provveduto all'incombente riconoscendo la legittimità di una previsione contrattuale avente ad oggetto la capitalizzazione degli interessi creditori e debitori con la medesima periodicità. L'art. 7, comma 1, della citata delibera prevedeva che: *“Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della*



presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1 luglio”.

La deroga al generale divieto di anatocismo di cui all’art. 1283 c.c., quanto alle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria è, quindi, stata introdotta dal d.lgs. n. 342/1999.

La successiva modifica dell’art. 120 T.U.B., apportata dall’art. 1, comma 629, della legge n. 147 del 2013, in tema di nuova regolamentazione dell’anatocismo, ha invece comportato la non debenza degli interessi anatocistici, per il periodo successivo al 1 gennaio 2014.

Quanto all’immediata efficacia della disposizione normativa, va osservato che l’art. 120 T.U.B., come modificato nel 2013, dispone che: *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a. nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b. gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.* In particolare, alla lett b, la norma dispone che gli interessi conteggiati secondo la medesima periodicità, così come previsto dalla lett. a, non possono produrre, in ogni caso, ulteriori interessi e vanno quindi calcolati esclusivamente sul capitale.

Il tenore letterale della disposizione di cui alla lett. b (tenuto conto soprattutto del collegamento tra l’inciso *“gli interessi periodicamente capitalizzati non possono produrre interessi ulteriori”* ed il successivo periodo che impone di calcolare gli interessi capitalizzati esclusivamente sulla sorte capitale) e l’indagine sulla genesi della disposizione normativa (nella relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera si affermava che la stessa mirava a sancire l’illegittimità della prassi bancaria dell’anatocismo; inoltre, non è stato convertito in legge l’art. 31 d.l. n. 91 del 2014, che aveva ripristinato l’anatocismo bancario) rendono evidente come l’intento legislativo fosse quello di reintrodurre espressamente il divieto di anatocismo in materia bancaria.

L’evidente volontà legislativa di reintrodurre il divieto di anatocismo bancario consente di ritenere che la norma, sotto tale profilo, abbia immediata portata precettiva a prescindere dall’intervento del CICR, cui è stato demandato solo il



compito di individuare le modalità e i criteri per la contabilizzazione degli interessi, debitori e creditori, che maturano nel corso del rapporto, fermo restando il divieto di produzione di interessi ulteriori su quelli contabilizzati periodicamente, sancito dalla lettera b dell'art. 120 T.U.B. (cfr. Tribunale Milano sez. VI, 29 luglio 2015, 16 settembre 2015, 25 marzo 2015; Tribunale Roma, sez. XVI, 14 febbraio 2018, n. 3325, 6 febbraio 2018, nn. 2735 e 2731, 17 gennaio 2018, n. 1183).

Non sono, dunque, dovuti dall'attrice gli interessi anatocistici maturati e addebitati dalla banca nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e il 30 settembre 2016.

Quanto al periodo successivo al 30 settembre 2016, va infatti osservato che nei rapporti con l'odierna attrice, l'istituto di credito si è tempestivamente adeguato alle modifiche del secondo comma dell'art. 120 T.U.B., introdotte dall'art. 17 bis d.l. 14 febbraio 2016 n. 18, convertito in legge 8 aprile 2016 n. 49, e alla successiva delibera C.I.C.R. del 3 agosto 2016. L'art. 120, comma 2, T.U.B., come modificato d, ha invero attribuito *“al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria”* (cfr. pag. 51 relazione peritale).

Sulla scorta di tali risultanze e in applicazione dei richiamati principi di diritto, il consulente tecnico d'ufficio ha correttamente ricalcolato il saldo del conto corrente n. 8█ eliminando gli effetti dell'anatocismo per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2000 e il 30 giugno 2000 e per il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e il 30 settembre 2016.

A2) Sulla nullità della clausola contrattuale di determinazione degli interessi superiori al tasso legale.

Il contratto di apertura di conto corrente di corrispondenza, sottoscritto in data 11 maggio 1994, all'art. 7 conteneva la seguente clausola: *“Gli interessi dovuti dal Correntista all'Azienda di credito, salvo patto diverso, si intendono determinati alle condizioni praticate usualmente dalla Azienda di credito sulla piazza e producono a loro volta interessi nella stessa misura”*.

La clausola è nulla per violazione degli artt. 1284, comma 3 e 1346 c.c.

Ed invero, pur non potendosi escludere in linea di principio la validità della determinazione convenzionale del saggio degli interessi in misura ultralegale espressa *per relationem*, è necessario a tal fine che le parti facciano riferimento in



forma scritta a criteri prestabiliti che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.

Nell'ambito dei contratti bancari, nel regime anteriore all'entrata in vigore della disciplina dettata dalla legge sulla trasparenza bancaria n. 154 del 1992, trasfusa poi nel d.lgs. n. 385 del 1993, il mero rinvio alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito sulla piazza per la pattuizione di interessi in misura superiore a quella legale non può considerarsi sufficiente, mancando della necessaria univocità, qualora non sussistano fonti vincolanti che disciplinino il saggio in ambito nazionale ma si faccia riferimento a parametri locali mutevoli e non riscontrabili in termini chiari e vincolanti (tra le altre Cass. civ. n. 4094/2005; n. 13739/2003; n. 4490/2002; n. 5675/2001; n. 9465/2000; n. 4696/1998).

Nel caso di specie, la difesa della banca convenuta non ha nemmeno allegato l'esistenza di parametri vincolanti su scala nazionale, tali da escludere ogni discrezionalità della stessa nell'individuazione del tasso di interesse applicabile.

Non sussistendo, pertanto, il requisito necessario della presenza di un criterio preventivo e concordato per la determinazione del tasso d'interesse in misura superiore a quella legale, va dichiarata la nullità della relativa clausola del contratto del 4 gennaio 1983.

Come correttamente rilevato dal CTU è solo con il contratto sottoscritto il 27 aprile 2012 (doc. n. 12 e n. 13 all. relazione peritale) che è stata validamente pattuita l'applicazione di interessi debitori superiori al tasso legale. Le parti hanno invero pattuito l'applicazione di un tasso del 7% entro fido, del 5% su affidamenti di natura commerciale e dell'11% in assenza di affidamento, con parametro EURIBOR 3 mesi base 365, con spread per utilizzi entro fido 6,00, e su affidamenti di natura commerciale 4,00 e in assenza di affidamento 10,00. Nei documenti di sintesi del 22 luglio 2009 e del 1 aprile 2020, il tasso di interesse passivo era invece indeterminato perché in entrambi i documenti contrattuali non era stato specificato alcun parametro di riferimento (all. 9 e 11 relazione peritale, cfr. in particolare voce "*Tasso debitore annuo applicato in assenza di fido/oltre fido*" rispetto al quale il parametro è "*NC*"). Ne consegue che gli interessi dovuti fino al 27 aprile 2012 devono essere riconosciuti al tasso di cui all'art. 117, comma 7, TUB, facendo riferimento al tasso minimo dei BOT annuali per le operazioni attive (per la Banca e passive per il correntista) ed il tasso massimo dei BOT annuali per le operazioni passive (per la



Banca e attive per il correntista), utilizzando il tasso Bot dell'anno antecedente la chiusura del singolo trimestre.

Quanto al periodo successivo alla sottoscrizione del contratto del 27 aprile 2012 gli interessi dovuti devono invece essere riconosciuti al tasso validamente pattuito dalle parti.

A3) Sulla commissione di massimo scoperto.

La commissione di massimo scoperto non ha avuto - prima delle modifiche di cui al d.l. 6.12.2011 n. 201 che ha introdotto l'art. 117 bis TUB - un univoco contenuto nelle prassi applicative del mondo bancario, essendo applicata talvolta sulla somma accordata, cioè sulla somma messa a disposizione del correntista indipendentemente dal suo utilizzo, con funzione quindi remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo (cfr. Cass. civ. 6 agosto 2002, n. 11772), in altre ipotesi, sulla somma utilizzata in assenza o oltre l'affidamento, secondo la definizione contenuta nelle istruzioni della Banca d'Italia, per la quale la commissione di massimo scoperto è il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo oltre il fido accordato.

Da ciò sono derivate distinte modalità applicative: la commissione è stata calcolata sull'intero ammontare della somma affidata e a prescindere dal suo utilizzo ovvero soltanto sul massimo saldo debitore registrato sul conto in un determinato periodo; inoltre, anche sul periodo da prendere a riferimento, si registrano diverse soluzioni, a volte, prendendosi in considerazione il trimestre, altre anche periodi ben più brevi, sino addirittura allo scoperto giornaliero.

Posto che il termine "commissione di massimo scoperto" non è riconducibile ad un'unica fattispecie giuridica, ne consegue che l'onere di determinatezza della previsione contrattuale delle commissioni deve essere valutato con particolare rigore, dovendosi esigere, nel rispetto dell'art. 1346 c.c. e dell'art. 117, comma 4, TUB, la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito).

Nel caso di specie le pattuizioni contrattuali concernenti l'applicazione di commissioni di massimo scoperto devono ritenersi nulle perché indeterminate.

Non risultano invero indicati specificamente la base e i criteri di calcolo delle commissioni medesime.



In particolare, nel contratto di apertura di conto corrente (doc. n. 7 e n. 8 all. relazione peritale) risulta indicata solo la percentuale (0,625%).

Non risulta invece pattuita l'applicazione di commissioni di massimo scoperto né nel documento di sintesi del 22 luglio 2009, né in quello del 1 aprile 2010 (all. n. 9 e n. 11 relazione peritale).

Il consulente tecnico d'ufficio ha quindi rideterminato il corretto saldo del rapporto di conto corrente scomputando tutti gli addebiti contabilizzati dalla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.

A4) Sulle spese e sugli interessi attivi.

In assenza di convenzione scritta devono inoltre considerarsi illegittimi gli addebiti a titolo di spese che, nella rideterminazione del saldo, il CTU ha opportunamente provveduto ad eliminare (cfr. all. 25 ipotesi 4 relazione peritale).

Il consulente tecnico d'ufficio ha inoltre correttamente applicato fino al 21 luglio 2009 l'interesse del 5% indicato nel contratto di apertura del conto corrente.

A5) Conteggio addebiti illegittimi.

In applicazione degli indicati criteri, il consulente ha accertato importi indebitamente addebitati dalla banca convenuta dal 1 gennaio 2000 alla data di estinzione del conto corrente n. 8■■ per euro 48.205,83 (cfr. pag. 59 relazione peritale).

B) Sul rapporto di conto anticipi sbf n. ■■7.

Va dichiarata la nullità del contratto di conto corrente anticipi sbf n. ■■7 per non essere stata osservata la forma scritta imposta dall'art. 117 T.U.B.

Parte attrice ha dato prova di aver formulato alla banca convenuta istanza *ex art.* 119 T.U.B. datata 30 gennaio 2017 avente ad oggetto la richiesta di copia dei contratti e degli estratti conto relativi ai rapporti per cui è causa (cfr. doc. n. 5 e n. 5bis fasc. parte attrice).

La convenuta non ha invece allegato, né tantomeno provato di aver ottemperato alla richiesta e non ha prodotto in giudizio il relativo documento contrattuale.

Ne consegue il carattere incolpevole della mancata produzione in giudizio da parte dell'attore del titolo negoziale.



In assenza di prova dell'avvenuta stipulazione per iscritto dei contratti di conto corrente anticipi sbf n. ■7, deve ritenersi che esso sia nullo per carenza della forma prescritta *ex lege*.

Alla nullità del contratto consegue la non debenza delle somme addebitate a carico del correntista a titolo di interessi superiori al tasso legale e di commissioni e spese la cui applicazione non è stata validamente pattuita tra le parti.

Il consulente ha quindi correttamente operato la rideterminazione del saldo sulla scorta della documentazione in atti, previa individuazione degli importi indebitamente addebitati a parte attrice a titolo di interessi ultralegali maggiori di quelli dovuti alla banca in applicazione del tasso di cui all'art. 117, comma 7, lett. a) T.U.B., di interessi anatocistici, di commissione e altre spese non validamente pattuite.

Il corretto saldo del conto anticipi ammonta ad euro 6.064,14 (cfr. pag. 60 relazione peritale).

Come opportunamente precisato dal consulente, l'elaborazione dei dati è stata effettuata "*andando a stornare i giroconti delle competenze relative al conto ■7 sul 8■ e andandole a riaddebitare successivamente in modo complessivo alla data del 17 ottobre 2017*" ovvero alla data di passaggio a sofferenza del conto (cfr. pag. 57 relazione peritale).

C) Sulla prescrizione.

Apparendo fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, è stato infine chiesto al C.T.U. di accertare se, in epoca antecedente al 30 gennaio 2007 (e quindi in epoca antecedente al decennio dalla comunicazione alla banca convenuta della missiva di cui ai documenti n. 5 e 5 bis allegati all'atto di citazione, con la quale la società correntista ha formulato l'istanza *ex art. 119 T.U.B.*, ha contestato l'illegittimità di taluni addebiti dichiarando "*La presente... è da intendere quale atto di formale interruzione dei termini di prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod.civ.*"), fossero stati eseguiti dalla correntista pagamenti solutori rispetto agli addebiti eseguiti fino al 30 gennaio 2007 a causa dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici, interessi debitori superiori al tasso legale, commissioni e spese non validamente pattuiti.



Al fine di accertare l'esecuzione di versamenti di natura solutoria, il C.T.U. ha correttamente preso in considerazione esclusivamente il periodo intercorrente tra l'anno 2000 e l'anno 2003 giacché è solo in relazione a tale arco temporale che, sulla scorta della documentazione in atti, è stato possibile ricostruire esattamente la movimentazione degli affidamenti concessi.

Occorre invero considerare che, nel caso di azione di accertamento del saldo, con riferimento alla prescrizione dell'azione di ripetizione di pagamenti indebiti, deve applicarsi la distinzione tra rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie ai fini del decorso del termine decennale di prescrizione. I versamenti di natura solutoria, perché effettuati su conto scoperto per assenza o superamento del fido, non si limitano a ripristinare la provvista, ma estinguono un debito esigibile del correntista. Tali versamenti assumono quindi la natura di autonomo pagamento, sì che, limitatamente a tali operazioni, la prescrizione decennale decorre dalla data di esecuzione. Viceversa, i versamenti di natura ripristinatoria, eseguiti in presenza di un affidamento concesso e nei limiti dello stesso, quale ripristino della disponibilità ottenuta con il fido, non costituiscono pagamenti e, pertanto, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione delle somme addebitate inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto.

Il CTU ha accertato l'esecuzione di versamenti di natura solutoria alla data del 31 marzo 2004 per euro 2.898,09 (avuto riguardo all'ipotesi di calcolo n. 4).

D) In conclusione.

Il corretto saldo del conto corrente n. 8■, tenuto conto dei risultati della rielaborazione del saldo del conto anticipi n. ■7, ed espunte le accertate rimesse solutorie, è di euro 53.330,70 contro un saldo banca negativo di euro – 2.802,89.

La somma da riconoscere a credito della correntista ammonta pertanto ad euro 56.133,59.

A tale somma dovrà essere aggiunto quanto dovuto a titolo di interessi di legge ai sensi dell'art. 2033 c.c. dalla data della notifica dell'atto di citazione al pagamento.

V) Sulle spese di giudizio

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base del *decisum*, utilizzando i parametri di cui al Decreto del Ministero della



giustizia del 10.3.2014 n. 55, come aggiornato dal D.M. n. 37 del 2018 (valore della controversia da euro 52.001 ad euro 260.000, valori medi).

Le spese di CTU, in ossequio al principio di causalità delle spese, devono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunciando, così dispone:

- a) condanna [REDACTED] S.p.A., quale successore a titolo universale di [REDACTED] S.p.A., al pagamento in favore della società [REDACTED] & C s.n.c. [REDACTED] della somma di euro 56.133,59, oltre interessi *ex art.* 1284, comma 4, c.c. dalla domanda al saldo;
- b) condanna [REDACTED] S.p.A., al rimborso in favore della società [REDACTED] o & C s.n.c. [REDACTED] delle spese di lite che si liquidano in euro [REDACTED] per esborsi, euro [REDACTED] per compensi professionali, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
- c) pone definitivamente a carico della convenuta le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa.

Pistoia, 15 aprile 2022

Il Giudice
Giulia Gargiulo